

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 3 APRILE 1952

(123^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

« Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti e interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo territorio » (N. 2210) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	1297, 1301
COSATTINI, <i>relatore</i>	1298 e <i>passim</i>
VARALDO	1298
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1298
	e <i>passim</i>
SANNA RANDACCIO	1299, 1301, 1303
RUGGERI	1301, 1302, 1303
TOMÈ	1302, 1303
MOTT	1303
LODATO	1304
BERTONE	1304

La riunione ha inizio alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Armato, Bertone, Braccesi, Castagno, Cosattini, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Lazzarino, Li Causi, Lodato, Marconcini, Montagnani, Mott, Nobili, Ottani, Paratore, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Salvagiani, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Valmarana e Valraldo.

È altresì presente il senatore Gava, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio » (N. 2110) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessioni di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio ».

Ricordo che la discussione degli articoli si svolge sul testo proposto dal relatore. Nella riunione di ieri furono approvati i primi tre articoli, passiamo ora alla discussione degli articoli 4 e 5, discussione che si svolgerà congiuntamente data la connessione fra i due articoli.

Art. 4.

Sarà provveduto, mediante disposizioni di ordine generale, nei limiti di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 590, ad anticipazioni per gli indennizzi, legittimamente accertati, dovuti per la perdita di beni, diritti e interessi italiani, situati nell'antico territorio jugoslavo, che siano stati appresi o liquidati dalla Jugoslavia, a norma dell'articolo 79 del Trattato di pace.

Le denunce di perdite di beni, diritti ed interessi effettuate a norma della legge 5 dicembre 1949 sono valide anche ai fini del presente articolo e della legge 4 luglio 1950, n. 590.

Art. 5.

Qualora le perdite di beni indicati negli articoli precedenti costituiscano danni di guerra, la corresponsione degli indennizzi è regolata a norma della legge generale sui danni di guerra.

Tuttavia a tale effetto sono valide le denunce delle perdite, presentate per le leggi suindicate e acquisiti gli accertamenti all'uopo effettuati, e fatto salvo agli interessati di presentare ulteriori documenti e prove utili allo scopo.

COSATTINI, *relatore*. Nell'articolo 1 del disegno che abbiamo ieri votato si fa riferimento ai beni, di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1074. Questo richiamo è stato necessario perchè l'articolo 1 è di struttura complessa e non vi si poteva riprodurre integralmente il testo di quella disposizione.

Certo dobbiamo preoccuparci di fare le leggi in modo che i cittadini agevolmente le comprendano e non possiamo nasconderci la inopportunità di richiami a disposizioni precedenti, che spesso ne rendono gravosa la comprensione. Comunque occorre chiarire che nel disegno di legge in discussione non sono comprese anche le perdite di beni verificatesi nell'antico territorio jugoslavo. La precisazione è resa necessaria dal fatto che il citato articolo 1 della legge n. 1064, si riferisce anche ad alcune proprietà, come detto là espropriate, pur contenendo in seguito la espressa esclusione dei beni liquidati e appresi dalla Jugoslavia per l'articolo 79 del Trattato di pace.

Si rende necessario rimuovere ogni equivoco anche per una ragione di ordine politico; con la legge 4 luglio 1950, n. 590, come ho già notato, il Parlamento ha impegnato il Governo a proporre disposizioni per risarcire anche la perdita di beni come sopra appresi dalla Jugoslavia e ciò nel termine di un anno.

È per questa ragione che mediante gli articoli 4 e 5, testè letti, è fatta salva la emanazione di norme regolanti la materia su di un piano generale, con che si perviene a chiarire la portata limitata delle anticipazioni che intanto si vanno a consentire.

Nel contempo però implicitamente si riafferma l'invito del Parlamento al Governo nei sensi di cui sopra e non si passa sotto silenzio il grave fatto che siasi mancato di soddisfare a quanto disposto, lasciando decorrere infruttuosamente il termine prefisso.

VARALDO. Lo scopo che si propone l'onorevole Cosattini con questo articolo è quello di chiarire il contenuto del disegno di legge. Ora non so quanti, in questa forma, ne potranno comprendere il significato, per cui bisognerebbe usare, a mio avviso, una forma negativa, altrimenti la prima impressione fa pensare che questi beni, invece di essere esclusi, siano compresi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che questi due articoli non abbiano nulla a che vedere con l'attuale disegno di legge. Noi ci proponiamo di ottenere dal Governo jugoslavo il pagamento, alle migliori condizioni, dei beni che sono stati dagli jugoslavi nazionalizzati, o beni liberi che la Jugoslavia deve acquistare in seguito a domanda di vendita da parte di titolari italiani. Ora, altre previsioni di indennizzo sono quelle legate o al Trattato di pace o ai danni di guerra, diverse dal tema di questo disegno di legge e quindi dal punto di vista della tecnica legislativa, della semplicità e della chiarezza, tali previsioni non debbono essere contemplate, tanto più che esse sono regolate da altre leggi, o già periette o in via di formazione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, mi sembra che sia controproducente il richiamo perchè, fra l'altro, non abbiamo potuto emanare la legge delegata prevista dalla legge 4 luglio 1950 a causa delle condizioni a cui la delega era stata sottoposta secondo l'articolo 2 della

legge medesima. Proprio ieri sera il mio ufficio ha dovuto preparare un altro disegno di legge, che sarà presentato tra breve al Parlamento, il quale supera le difficoltà della legge richiamata. Or dunque se noi diciamo che deve valere la legge del 4 luglio 1950 significa che ci inibiamo di corrispondere, per lungo tempo, gli indennizzi previsti dal Trattato di pace. Infatti l'articolo 2 della legge 4 luglio 1950, n. 590, suona: « È conferita delega al Governo di emanare nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni necessarie per procedere alla liquidazione degli indennizzi dei beni, diritti ed interessi italiani all'estero, in quanto il diritto a tale indennizzo sia loro riconosciuto dal Trattato di pace stipulato dall'Italia con le Potenze alleate o da altri Accordi internazionali connessi, osservando i seguenti principi. L'ammontare dello indennizzo non potrà superare il valore attribuito in sede internazionale ai beni ecc. ecc. ».

Richiamo la vostra attenzione sulla frase: « al valore attribuito in sede internazionale ». Intanto noi avremmo potuto emanare la legge delegata in quanto si fosse stabilito in sede internazionale, con Accordi particolari, il valore dei beni. Sta di fatto che in sede internazionale, mentre Accordi sono stati conclusi con l'Inghilterra e con la Francia a proposito delle riparazioni dei danni di guerra, con la Jugoslavia, Albania, Etiopia, noi non abbiamo potuto raggiungere nessun Accordo che novasse sul famoso articolo 79 del Trattato di pace, nè abbiamo avuto la possibilità di accertare d'intesa con la Jugoslavia il valore dei beni già appartenenti a cittadini italiani e da essa incamerati a titolo di riparazione dei danni di guerra.

Data questa situazione e vista la situazione dei nostri cittadini danneggiati, il Governo si farà carico di presentare un nuovo disegno di legge che superi l'ostacolo, proponendo che gli indennizzi possano essere concessi anche se l'ammontare del valore dei beni non è consacrato da un Accordo internazionale. Il nuovo disegno di legge che sarà tra breve presentato al Parlamento, contemplerà una nuova delega, fino al 31 dicembre 1953 ed allora, diventata operante la delega, posso assicurare fin d'ora il senatore Cosattini, che nei termini, il Governo emanerà il provvedimento di legge, che

per ora, non ha potuto emanare, non per colpa sua, ma per la situazione internazionale testè ricordata.

Richiamarei adesso alla legge del 1950, che sta per essere superata, mi sembra un controsenso, quindi propongo che si rinunci all'articolo 4.

Ritengo inoltre che si debba rinunciare anche all'articolo 5. Noi abbiamo un disegno di legge, già presentato al Parlamento, che intende regolare tutta la questione dei danni di guerra. È evidente, che il titolo stesso di questo disegno di legge il quale precisa come esso riguardi solo le anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita dei beni italiani, chiarisce a coloro che avessero dei dubbi che i danni di guerra saranno regolati da legge diversa e precisamente da quella che è ora all'esame della Camera. Analogamente deve dirsi per gli indennizzi dovuti in virtù dell'articolo 79 del Trattato.

SANNA RANDACCIO. Se non ho mal capito, lo spirito che ha animato il senatore Cosattini a proporre gli articoli 4 e 5 non è quello di trasfondere in questo disegno di legge una norma operativa, ma semplicemente di tranquillizzare, chiosando in modo ben chiaro che queste disposizioni non vulnerano il diritto al risarcimento dei danni in relazione all'articolo 79 del Trattato di pace. Questo è lo spirito; è innegabile però, almeno per quanto riguarda l'articolo 4, che l'obiezione fatta dall'onorevole Sottosegretario ha un certo valore, perchè effettivamente, se il comma primo dell'articolo 2 della legge del 1950 si deve interpretare nel senso che la determinazione in sede internazionale del valore sia condizione preliminare per rendere operativo l'obbligo dello Stato al risarcimento dei danni, noi ci troviamo di fronte ad un ostacolo, ostacolo che ha indotto il Governo a presentare un nuovo disegno di legge. Ed allora penso che la preoccupazione del senatore Cosattini potrebbe trovare soddisfazione in un ordine del giorno in cui fossero scolpiti questi principi, quello cioè che è il contenuto dell'articolo 4 e dell'articolo 5, vale a dire che la Commissione pone in rilievo che questo disegno di legge non è altro che l'esaudimento dei diritti stabiliti in base all'articolo 9 del Protocollo del 1949, invece i diritti che ai giuliani com-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

123ª RIUNIONE (3 aprile 1952)

petono in forza dell'articolo 79 del Trattato di pace saranno regolati con norme che saranno emanate in proposito.

COSATTINI, *relatore*. Faccio notare che i due articoli proposti incidono in una situazione veramente patologica del nostro Paese; i danneggiati versano in condizioni di spirito particolarissime: sono angosciati da gravi necessità e spesso assillati da dubbi infiniti. Se vi potessi leggere la corrispondenza, che a me arriva a questo proposito, ne avreste una impressione viva.

Ora, qual'è la posizione giuridica dalla quale dobbiamo muovere? Innanzitutto vi è il Trattato di pace che fa obbligo all'Italia di indennizzare i beni appresi dalla Jugoslavia per il citato articolo 79 del Trattato stesso. Lo Stato è quindi debitore verso questi cittadini.

Ciò è confermato dagli Accordi che sono seguiti nel dicembre 1950 con la Jugoslavia, nei quali è stabilito che nessun altro pagamento relativo a questioni di carattere economico-finanziario derivanti dal Trattato, avrà luogo successivamente, e sempre si procederà alla compensazione. Tra le contestazioni che si vollero espressamente tener sospese è appunto il computo delle reciproche ragioni di dare e di avere che si riferiscono ai beni in contestazione.

È infine da avvertire che molti accertamenti in materia sono già stati compiuti, per cui non vi è ragione sia lasciata incertezza agli interessati in ordine alla sorte delle loro giuste aspettative. Costoro si stanno organizzando in un Consorzio e l'iniziativa non si può che consentire, se, valorizzando questo loro diritto, riuscirà ad ottenere la concessione di anticipazioni attraverso il credito privato.

In questo quadro e a questi fini certamente potrà giovare la reiterata enunciazione di questi impegni già solennemente affermati a carico della Nazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In linea di fatto desidererei chiarire che il Governo, nonostante gli Accordi del 26 dicembre 1950, non può anticipare un soldo agli aventi diritto. L'Accordo del 1950 pone una condizione che ricordavo ieri al senatore Fortunati, cioè evita che il Governo italiano sia obbligato a pagare in conto riparazioni oltre 30 milioni di dollari, fino a quando non sarà raggiunto un Accordo sulla valutazione dei

beni e fino a quando non si sarà proceduto alla compensazione; anzi, l'articolo 16 fa obbligo di tenere conto della compensazione nel pagamento delle riparazioni dei danni di guerra. Una volta ottenuta la riparazione da parte della Jugoslavia, il valore di essa sarà assunto a compensazione dei crediti jugoslavi nei nostri confronti. Questo però non ci esime dall'obbligo previsto dalla legge del 1950, che noi non possiamo pagare, cioè, nulla a ciascuno dei titolari, fino a quando non si sia raggiunto un Accordo in sede internazionale che accerti definitivamente il valore di questi beni appresi dallo Stato straniero.

Ecco la ragione per cui la legge del 1950 è rimasta inoperante ed ecco perchè noi dobbiamo presentare un nuovo disegno di legge che ci sganci da questo obbligo dell'Accordo in sede internazionale e ci consenta di fare i pagamenti quando, unilateralmente, avremo i coefficienti di valutazione dei beni che gli Stati ex belligeranti hanno appreso in conto riparazioni.

Secondo la legge non possiamo dare un soldo e bisogna quindi modificare la legge del 1950. Quanto al valore polemico che potrebbero avere queste disposizioni di legge a favore del nostro Ministero degli esteri, mi permetto di dissentire, perchè lo Stato che è controparte ne farà un'arma per costringere ad un Accordo, anche sottovalutando i nostri beni, perchè conosce la nostra situazione interna e sa che vi è una pressione fortissima da parte degli interessati per esser pagati. Ecco la ragione per cui vogliamo superare questo ostacolo e dire a quelli che sono i titolari che saranno pagati ugualmente anche se l'accordo sulla valutazione dei beni con la Jugoslavia non sarà fatto. Quindi si propone la modificazione della legge del 1950 proprio per queste ragioni. Ora, richiamare la legge del 1950 e dire che dobbiamo stipulare l'Accordo con la Jugoslavia mi sembra controproducente. Questo a prescindere da tutte le altre ragioni di comune tecnica legislativa per cui nella legge non si dice mai: noi proponiamo di fare una legge; le leggi sono normative, danno degli ordini, ma non esprimono mai delle speranze.

Le stesse osservazioni valgono anche per i danni di guerra: si potrà a questo proposito approvare l'ordine del giorno proposto dal

senatore Sanna Randaccio, ma seguire altra via sarebbe errato.

PRESIDENTE. Io credo che un ordine del giorno stilato dalla Commissione e comunicato ai Ministeri abbia la stessa efficacia di questi due articoli.

COSATTINI, *relatore*. Insisto affinché gli articoli 4 e 5 siano posti in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

SANNA RANDACCIO. Vorrei domandare se la prima anticipazione, invece di essere fatta sul valore dei beni, possa esser fatta sul reddito di questi allo scopo di non pregiudicare i diritti italiani sui beni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo già detto ieri che ci vuole la legittimazione e la legittimazione presuppone accordi sul valore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo 6, che è del seguente tenore, con l'intesa che esso, dopo la soppressione, testè votata dalla Commissione, degli articoli 4 e 5, diventerà articolo 4:

Art. 6.

Nella corresponsione delle anticipazioni sarà tenuto conto delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati, in quanto risultanti dagli atti dell'incarto.

Verrà accordata precedenza, in quanto possibile, ai titolari dei beni, il cui valore presunto, determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire.

Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo dell'intero credito e, in nessun caso, superare i 50 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3.

COSATTINI, *relatore*. Alla Camera è stato presentato, attraverso un rappresentante del Comitato di liberazione nazionale dell'Istria, un ordine del giorno in cui si proponeva tutta una graduatoria che avrebbe costretto la Commissione incaricata della determinazione dell'ammontare delle anticipazioni a raccogliere dati anagrafici, stati di famiglia, certificati personali di tutti quanti gli aventi diritto ed a compiere altre complesse indagini. Quell'ordine del giorno dice che le anticipazioni dovrebbero essere pagate in ragione del 50 per cento sul primo milione di valore, seguendo questo ordine di precedenza; coloro che si trovano in campi di concentramento, capi famiglia, profughi, ecc., senza fare differenza tra beni espropriati e beni liberi, e se la Jugoslavia abbia contestato l'eventuale opzione.

Si chiedeva inoltre una nuova valutazione dei beni a cura dell'Ufficio tecnico erariale di Roma, a' sensi della legge 5 gennaio 1951, n. 10, mentre vi è già stata una valutazione impegnativa concordata con la Jugoslavia, il che avrebbe recato ulteriori intralci. Ora, ammontando complessivamente le domande a oltre 10.000, voi comprenderete quali difficoltà da superare e quanto tempo occorrerebbe prima di giungere ad un risultato positivo. Per questo è sembrato opportuno predisporre un meccanismo semplice in maniera che, sulla base degli accertamenti compiuti, le Commissioni possano senz'altro far luogo ai pagamenti, tenendo conto delle risultanze che già emergono dagli incartamenti. Rimarrà a carico e certo sarà cura di tutti gli interessati, se hanno particolari necessità, se sono gravati di carichi maggiori, di fare pervenire al Ministero i documenti e ogni altro elemento probatorio per cui le Commissioni incaricate possano esattamente pronunciarsi. Bisogna tendere soprattutto a espletare un lavoro celere, di fronte a tante necessità dolorose prementi.

RUGGERI. Le questioni che vengono sollevate dall'articolo 6, divenuto ora articolo 4, sono diverse. Intanto, riferendomi al primo comma, preferirei una casistica per stabilire le precedenze in base alla situazione familiare; infatti, se essa vi fosse, saremmo tranquilli, mentre invece con questa formulazione, parlando genericamente delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati

sarà la burocrazia che dovrà stabilire l'ordine delle precedenzae. Si andrà avanti, cioè, a forza di raccomandazioni e, in definitiva, si creeranno una infinità di giudizi. Pertanto sarebbe preferibile o sottacere questo ordine di precedenzae o emanare un regolamento di applicazione dell'articolo 6.

Vorrei poi sapere in ordine al secondo comma, che cosa significa quell'inciso: « in quanto possibile » perchè questa frase può dar luogo ad un'infinità di interpretazioni. Preferisco pertanto il testo approvato dalla Camera dei deputati perchè non pone questo dubitativo.

Il terzo punto è legato all'articolo 9 e deriva dall'articolo 2, il quale a mio avviso crea nuovi oneri.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non crea nuovi oneri, dà solo la possibilità agli abitanti del Territorio libero di Trieste di usufruire di questo provvedimento.

RUGGERI. Inoltre io non ritengo che elevando le anticipazioni a 50 milioni di lire i fondi siano sufficienti per tutti per ottenere il 50 per cento, quindi propongo che, anzichè di 50 milioni, si parli di 25 milioni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il rappresentante del Governo deve fare delle osservazioni di carattere formale. L'articolo 6 nel testo proposto dal senatore Cosattini si differenzia dall'articolo 4 del testo governativo. Infatti nel primo comma si parla di corresponsione; ora io credo sia meglio parlare di concessione di anticipazioni, che esprime un concetto che ha relazione con il *quantum* della anticipazione, non già con il tempo del pagamento e tiene conto delle condizioni personali e familiari nel determinare, entro l'ambito massimo del 50 per cento, il *quantum* dell'anticipazione stessa. Io la ritengo una formula utile perchè il tener conto delle condizioni familiari non significa consacrare l'arbitrio della burocrazia, ma significa indicare un criterio aderente a situazioni di fatto che meritano particolari apprezzamenti. Il senatore Ruggeri sa che quando norme di diritto stabiliscono dei criteri discrezionali non stabiliscono mai criteri arbitrari. È evidente che una famiglia di profughi che abbia sette figli potrà avere, nell'ambito massimo delle anticipazioni, una condizione di favore rispetto a colui che è celibe. Bisogna distinguere fra coloro che hanno

un reddito altissimo costituito in Italia prima, durante o dopo la guerra e coloro che, viceversa, vivono nei campi di concentramento. Mi sembra che questa graduatoria sia utile e bisogna poi avere anche un po' di fiducia. Non sono favorevole alla casistica perchè ne risulterebbe una serie infinita di casi e quando ci si impegola in simile ingranaggio si rischia di creare remore ed ingiustizie. Se, viceversa, si dettano criteri obiettivi alla burocrazia ed agli organi amministrativi, si evita che essi procedano per arbitrio, e si sveltisce la definizione delle pratiche.

Sul secondo punto, desidero spiegare l'inciso « in quanto possibile ». Questo inciso è stato posto per la preoccupazione che non si arresti la macchina delle anticipazioni in attesa di ricercare e di esaurire il pagamento delle anticipazioni a tutti coloro che hanno beni superiori ai 5 milioni. Il criterio della precedenza, se posto in senso assoluto, vieta che si possano fare pagamenti ad altre categorie, per esempio, a colui che ha beni del valore di 5.100.000 se in precedenza non si è esaurita tutta la liquidazione a coloro che hanno beni il cui valore non superi i 5 milioni di lire. Ora noi vogliamo accettare il concetto della precedenza, ma non al punto che gli Organi amministrativi restino eventualmente costretti all'inattività. Che cosa, dunque, significa questo comma? Che nella grande maggioranza e quasi totalità dei casi sarà data precedenza ai titolari di beni che non superino i 5 milioni, ma che gli Organi amministrativi potranno effettuare la corresponsione anche a coloro che hanno beni superiori ai 5 milioni nel caso in cui l'ultimo avente diritto non sia stato ancora liquidato.

TOMÈ. Si potrebbe sostituire la dizione « in quanto possibile » con le parole « di norma » o « di massima ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con la proposta di aggiungere le parole « di norma » o « di massima ».

SANNA RANDACCIO. È giusto che si faccia una graduatoria, però non si possono mettere allo stesso livello il titolare di un patrimonio di 50 milioni che abbia perso tutto ed il titolare di un patrimonio di 5 milioni che conservi ancora qualcosa. Se tutti e due hanno perso tutto, essi sono sullo stesso piano di necessità. Quindi dare la precedenza a coloro

il cui patrimonio non superi i 5 milioni significa compiere un atto di demagogia. Se ne potrà tener conto in sede di liquidazione o di secondo anticipo ma non nel primo anticipo che ha quasi carattere alimentare e per il quale bisogna anche riallacciarsi alle condizioni familiari.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me sembra che dicendo nel secondo comma dell'articolo 6: « di regola » o « di norma » o « di massima » si contemplano proprio quei casi.

TOMÈ. In ordine al primo comma, poichè si va alla ricerca delle condizioni obiettive che determinano una condizione di maggior bisogno, mi sembra che potremmo tassativamente partire da una presunzione di favore per coloro che tuttora vivono nei campi profughi. Si tratta di persone che non hanno possibilità proprie e che non sono riuscite a trovare una sistemazione familiare decente, e mi pare che per loro si possa presumere una situazione di particolare disagio. Bisognerebbe perciò aggiungere una norma specifica per dare loro la precedenza nella corresponsione delle anticipazioni.

Propongo perciò di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « con particolare riguardo per coloro che vivono tuttora nei campi profughi ».

RUGGERI. Concordo con la proposta del senatore Tomè.

COSATTINI, *relatore*. È invalsa da troppo tempo tra noi la consuetudine di insinuare nelle leggi norme regolamentari. A noi, al Potere legislativo, spetta il fare le leggi: i regolamenti sono attributo e competenza del Potere esecutivo e noi non abbiamo diritto di interferire su questo punto. Per questo ho pensato che convenisse dettare solo norme di ordine generale in applicazione delle quali gli uffici potessero poi formulare le istruzioni più minute. Pertanto propongo di lasciare al Governo di formulare le disposizioni regolamentari, all'uopo consigliabili e, per questo criterio di ordine costituzionale, sono contrario alle modificazioni che sono state proposte.

Accetto però che si dica « di norma » ed accetto anche di sostituire al terzo comma le parole: « 50 milioni di lire » con le altre: « 25 milioni di lire ».

MOTT. Propongo di lasciare solo il primo comma stralciando tutti gli altri.

PRESIDENTE. Non è possibile perchè un limite dobbiamo pur metterlo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi siamo stati contrari alla casistica proposta dai giuliani la quale avrebbe inceppato gli uffici amministrativi ritardando i pagamenti da parte del Tesoro, ma lo stabilire il concetto che il pagamento di ciò che ha quasi carattere alimentare debba precedere ciò che può essere impiegato in investimenti mi pare cosa moralmente giusta e doverosa e politicamente rilevante.

Osservo anche che bisogna sostituire la parola « corresponsione » con l'altra « concessione » in quanto si tratta di pagamenti.

PRESIDENTE. Domando al senatore Tomè se insiste nel suo emendamento al primo comma tendente ad aggiungere le parole « con particolare riguardo per coloro che vivono tuttora nei campi profughi ».

TOMÈ. Non insisto, rivolgo però viva raccomandazione al Governo perchè se ne tenga conto in sede di applicazione della legge.

SANNA RANDACCIO. Dichiaro di votare contro la riduzione da 50 a 25 milioni, in quanto tale riduzione risponde, come ho già detto, a criteri demagogici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, che, come ho già detto, diventa articolo 4, e che risulta definitivamente così formulato:

« Nella concessione delle anticipazioni sarà tenuto conto delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati, in quanto risultanti dagli atti dell'incarto.

« Verrà accordata precedenza, di regola, ai titolari dei beni, il cui valore presunto, determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire.

« Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo dell'intero credito e in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo proposto dal relatore, che diventa ora articolo 5:

Art. 5.

La concessione delle anticipazioni viene disposta dal Ministro del tesoro, su parere della Commissione, prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

All'uopo la Commissione compie i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

Della Commissione stessa fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno supplente, per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e del commercio con l'estero.

LODATO. Propongo, per ragioni di ordine psicologico, di aggiungere al secondo comma dopo le parole « i quali possono in ogni caso », le altre « a tutela dei propri interessi ».

COSATTINI, *relatore*. È sottinteso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, divenuto articolo 5, nel testo di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8, ora articolo 6, nel testo proposto dal relatore:

Art. 6.

Il termine per la presentazione delle denunce di cui alla presente legge è prorogato a trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di Istituti di credito, sono esenti da tassa di bollo e dalla imposta di Registro salvo le cambiali.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9, che è ora articolo 7 nel testo proposto dal relatore:

Art. 7.

L'ammontare delle anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari di beni, nazionaliz-

zati, confiscati, o sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia, ammonterà alla somma di complessive lire 10 miliardi.

L'ammontare delle anticipazioni spettanti ai titolari di beni immobili non assoggettati alle misure di cui al precedente comma, corrisponderà alla somma di complessive lire 10 miliardi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non credo sia possibile giungere a 10 miliardi, anche per il secondo comma, come propone il relatore, perchè ho già detto che la natura di questa anticipazione è completamente diversa da quella prevista nell'articolo 1, ed in secondo luogo, perchè dalle indagini sommariamente fatte sappiamo che complessivamente i titolari di beni liberi corrispondono ad un terzo circa dei titolari dei beni nazionalizzati. La cifra di 5 miliardi non è stata scelta a caso, ma con un criterio di rapporto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 con la sostituzione al secondo comma delle parole « lire dieci miliardi » con le altre « lire cinque miliardi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 nel testo proposto dal relatore, che diviene articolo 8:

Art. 8.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato diretto emesso su ordine di accreditalmento alla Intendenza di finanza di Roma, o a quella Intendenza di finanza, di cui sia stata fatta indicazione dall'avente diritto.

COSATTINI, *relatore*. Ho proposto questa formulazione per evitare che tutti i danneggiati debbano fare delle procure per riscuotere questa indennità a Roma.

BERTONE. Propongo di dire: « Il pagamento sarà effettuato mediante mandato diretto emesso su ordine di accreditalmento alla Intendenza di finanza indicata dall'avente diritto ».

COSATTINI, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8 così modificato:

« Il pagamento sarà effettuato mediante mandato diretto emesso su ordine di accredita-

mento alla Intendenza di finanza indicata dall'avente diritto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11, che diventa articolo 9 nel testo proposto dal relatore, di cui do lettura:

Art. 9.

Gli oneri previsti dalla presente legge vengono coperti mediante riduzione di corrispondenti importi nello stanziamento, di cui al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Cosattini e Sanna Randaccio così formulato:

« La 5ª Commissione, considerato che il disegno di legge n. 2110 ha una precisa ed urgente finalità che non consente di esaudire tutte le legittime aspirazioni dei profughi giuliani; udite le dichiarazioni del rappresentante del Governo che, premessa la difficoltà di applicazione della legge 4 luglio 1950, n. 590, ha

annunciato imminenti provvedimenti legislativi che consentiranno di prescindere dai preliminari Accordi internazionali, alla cui conclusione si frappongono molteplici ostacoli;

invita il Governo ad accelerarne la presentazione per poter provvedere ad anticipazioni sugli indennizzi, legittimamente accertati, dovuti a norma dell'articolo 79 del Trattato di pace, per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani situati nell'antico territorio jugoslavo, che siano stati appresi o liquidati dalla Jugoslavia;

a considerare specificatamente nella legge sui danni di guerra la perdita, per effetto di eventi bellici, di quei beni, esistenti nel Territorio libero di Trieste o nelle zone passate o già esistenti nell'antico territorio della Jugoslavia;

auspica che le domande effettuate a norma della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e i conseguenti accertamenti, siano presi in considerazione anche agli effetti delle nuove provvidenze ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 13.